Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

(GU L 43 del 19.2.1992, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 467/92 della Commissione del 27 febbraio 1992	L 53	14	28.2.1992
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 2027/92 della Commissione del 22 luglio 1992	L 207	21	23.7.1992
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3804/92 della Commissione del 23 dicembre 1992	L 384	18	30.12.1992
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 688/93 della Commissione del 25 marzo 1993	L 73	13	26.3.1993
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 1727/93 della Commissione del 30 giugno 1993	L 160	1	1.7.1993
►**M6**	Regolamento (CE) n. 329/94 della Commissione del 14 febbraio 1994	L 42	3	15.2.1994
►**M7**	Regolamento (CE) n. 3101/94 della Commissione del 19 dicembre 1994	L 328	16	20.12.1994
►**M8**	Regolamento (CE) n. 1563/95 della Commissione del 30 giugno 1995	L 150	18	1.7.1995
►**M9**	Regolamento (CE) n. 2270/95 della Commissione del 27 settembre 1995	L 231	21	28.9.1995
►**M10**	Regolamento (CE) n. 2885/95 della Commissione del 14 dicembre 1995	L 302	3	15.12.1995
►**M11**	Regolamento (CE) n. 1234/96 della Commissione del 28 giugno 1996	L 161	101	29.6.1996
►**M12**	Regolamento (CE) n. 2414/96 della Commissione del 18 dicembre 1996	L 329	23	19.12.1996

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 185 del 28.7.1993, pag. 54 (1727/93)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) di taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione ([2]);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91 ([4]), ha stabilito in particolare le modalità di applicazione dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3562/91 ([6]), ha previsto modalità complementari o derogatorie specifiche nel settore dei cereali;

considerando che, per tener conto delle prassi commerciali specifiche nel settore dei cereali, nonché delle peculiarità degli scambi commerciali di crusche, occorre adottare modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire un bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei DOM; che, nel quadro del bilancio, occorre permettere l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, la possibilità di aumentare in corso di esercizio il quantitativo globale stabilito per i cereali da foraggio;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro designi l'autorità competente per il rilascio dei titoli di importazione e di aiuto, per il ricevimento della domanda di aiuto e per il suo pagamento;

considerando la necessità di stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titolo, nonché le relative condizioni di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che è altresì necessario stabilire la durata di validità dei titoli di importazione e di aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento e tenendo conto delle esigenze di una corretta gestione, estendendo la validità dei certificati di aiuto in considerazione della situazione particolare dei DOM;

considerando che occorre stabilire che l'aiuto da concedere per le consegne di prodotti cerealicoli di origine comunitaria sia adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata dei rispettivi prodotti tra il mese di presentazione della domanda di certificato di aiuto e quello della sua utilizzazione, onde evitare, in particolare, che siano asssunti impegni di fornitura che beneficiano dell'aiuto per la nuova campagna e per tener conto delle prassi in uso nel settore dei cereali;

([1]) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
([2]) GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
([3]) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
([4]) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.
([5]) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
([6]) GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 30.

▼B

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire condizioni complementari per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M8

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione del dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi oppure dell'aiuto comunitario

▼M5

2. Salvo un aumento eventuale in corso di esercizio del quantitativo globale fissato per i cereali, i rispettivi quantitativi fissati per i vari cereali considerati possono essere superati nella misura massima del 20 %, purché sia rispettato il quantitativo complessivo. Nell'ambito del presente regolamento il sorgo è assimilato al granturco.

▼M1

3. Per l'applicazione degli articoli 2 e 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3763/91, i paesi in via di sviluppo sono quelli indicati negli allegati III e V del regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3587/91 ([2]).

▼B

Articolo 2

Lo Stato membro designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del titolo di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 131/92;

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento e

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori, nonché la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 131/92 mutatis mutandis.

Articolo 4

1.

▼M5

Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Tuttavia le domande di titoli di aiuto per la fornitura di prodotti a base di cereali dei codici NC 1103 e 1107, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, di origine comunitaria, nonché le domande di titoli di aiuto per l'approvvigionamento cerealicolo del dipartimento della Guiana francese, possono essere presentate in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di titoli sono ammissibili solo se:

a) non superano il quantitativo massimo disponibile per ciascun termine di presentazione delle domande;

([1]) GU n. L 370 del 20. 12. 1990, pag. 86.
([2]) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1.

▼M5

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione è di 23 ECU/t.

▼B

2. Qualora siano rilasciati titoli per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti in seguito alla fissazione di un unico coefficiente di riduzione, l'operatore può ritirare la propria domanda su presentazione di richiesta scritta entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Articolo 5

1. La validità dei titoli di importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

▼M8

Articolo 6

L'importo dell'aiuto per la fornitura è adeguato come segue:

a) per i prodotti cerealicoli indicati nell'allegato, escluso il granturco, il sorgo, il malto e le semole e semolini di grano duro e per il periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di maggio di una data campagna, dell'importo della maggioranza mensile applicabile al prezzo d'intervento fissato per detta campagna per il cereale di cui trattasi, moltiplicato per il numero di mesi trascorsi tra il mese della domanda di certificato di aiuto e il mese in cui è stata effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto. Il primo adattamento ha luogo il primo giorno del mese di calendario successivo alla data della domanda di certificato;

b) per il granturco e il sorgo, nel periodo compreso tra il mese di novembre di una data campagna e il mese di agosto della campagna successiva, dell'importo della maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento fissato per la campagna precedente, per il cereale di cui trattasi, moltiplicato per il numero di mesi trascorsi tra il mese di presentazione della domanda di certificato di aiuto e il mese nel corso del quale è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto. Il primo adattamento ha luogo il primo giorno del mese di calendario successivo alla data di presentazione della domanda di certificato;

c) per il malto e le semole e semolini di frumento duro, nel periodo compreso tra il mese di agosto e il mese di maggio di una stessa campagna, dell'importo della maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento fissato per tale campagna, moltiplicato, da un lato, per il numero di mesi trascorsi tra il mese della domanda di certificato di aiuto e quello in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto e, dall'altro, per il rispettivo coefficiente di trasformazione. I coefficienti sono rispettivamente di 1,3 per il malto e di 1,5 per le semole e i semolini di frumento duro. Il primo aggiustamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo alla data di presentazione della domanda di certificato;

d) per tutti i prodotti esclusi il granturco e il sorgo, qualora la validità del certificato superi la fine della campagna e per tutte le forniture imputate nel corso della nuova campagna, riducendolo, da un lato, di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento, senza maggiorazioni mensili, della vecchia e della nuova campagna e, dall'altro, di un importo pari alla maggiorazione mensile della nuova campagna moltiplicato per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto e il mese di presentazione della domanda di certificato;

▼M9

e) per il granturco e il sorgo, per le forniture imputate a partire dal 1º ottobre, qualora la validità del certificato superi la fine del mese di settembre, riducendolo di un importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento, senza maggiorazioni mensili, della vecchia e della nuova campagna e di un importo pari alla maggiorazione mensile della vecchia campagna, moltiplicato per il numero di mesi trascorsi

▼M9

tra il mese di novembre della vecchia campagna e il mese di presentazione della domanda di certificato .

▼M8

Tuttavia, gli adattamenti di cui alle lettere d) ed e) non si applicano se l'operatore comprova quanto segue alle autorità competenti della regione di destinazione:

— che i prodotti forniti esclusi il granturco e il sorgo, presentati ai fini dell'imputazione sul certificato di aiuto, sono stati spediti anteriormente al 1º luglio e

— che, nel caso del granturco e del sorgo, i prodotti forniti, presentati ai fini dell'imputazione sul certificato di aiuto, sono stati spediti anteriormente al 1º ottobre.

La prova è costituita dalla polizza di carico o da un altro documento di trasporto che offra garanzie sufficienti, debitamente compilato all'atto della spedizione.

▼B

Articolo 7

La cauzione è svincolata nei seguenti casi:

a) se l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda;

b) se l'operatore ha ritirato la propria domanda conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;

c) se è fornita la prova che il titolo è stato utilizzato; la cauzione è allora svincolata proporzionalmente ai quantitativi imputati sul titolo;

d) se è presentata la prova che il prodotto in oggetto è diventato inidoneo a qualsiasi utilizzazione o se l'operazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M12**

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM

1997

(in tonnellate)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CEE	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro	Malto
Guadalupa	70 000	0	-	16 000	-	200
Martinica	2 000	0	-	20 000	2 000	800
Guiana	200	0	200	2 000	-	-
Riunione	30 000	0	30 000	120 000	-	3 000
Totale	102 200	0	30 200	158 000	2 000	4 000
			296 400			